

IRAP E MEDICO DI MEDICINA GENERALE

Torniamo sull'argomento IRAP ed in particolare sulla assoggettabilità alla stessa da parte dei Medici di Medicina Generale, perché l'attualità ci dice che la recente giurisprudenza comincia sempre più frequentemente ad essere favorevole ai Medici di Medicina Generale che hanno presentato istanza di rimborso o ricorso in Commissione Tributaria Provinciale o in Commissione Tributaria Regionale o in Cassazione.

Ciò è conseguenza del superamento, di fatto, della circolare 48/E del 13/06/2008 dell'Agenzia delle Entrate, atto che, in base alle varie sentenze, dà istruzioni ai funzionari dell'Agenzia stessa sul modo di regolarsi dinanzi alle istanze di rimborso o in Commissione Tributaria Provinciale o in Commissione Tributaria Regionale. Questa circolare, riferendosi all'assoggettabilità all'IRAP degli esercenti arti e professioni in generale, invita i propri funzionari a giudicare caso per caso e a fare riferimento ai parametri di seguito citati per riconoscere l'assoggettabilità.

Precisamente sono soggetti all' IRAP gli esercenti arti e professioni:

1. che si avvalgono in modo non occasionale di lavoro altrui;
2. che impiegano nell'organizzazione beni strumentali eccedenti, per quantità e valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile per l'esercizio dell'attività.

Tale superamento è sostanziato nella circolare 28/E del 28 maggio 2010 dell'Agenzia delle Entrate, in cui, sempre sull'impostazione della citata Circolare 45/E, ci si riferisce però esplicitamente per la prima volta in particolare all'assoggettabilità alla stessa da parte dei Medici di Medicina Generale e nel punto 4 si conclude: “ si deve ritenere che la stretta disponibilità dello studio attrezzato così come previsto dalla Convenzione non possa essere considerata di per sé indice di esistenza dell'autonoma organizzazione per i Medici di Medicina Generale. In altri termini, lo studio e le attrezzature previste in convenzione possono essere considerate il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività da parte del medico”. Riconoscendo quindi che, non essendoci una autonoma organizzazione, non può esserci assoggettabilità.

Alla luce di queste novità i Medici di Medicina Generale che avessero versato l'IRAP hanno titolo per presentare all'Agenzia delle Entrate istanza di rimborso dell'imposta versata, relativamente all'attività di Medico di Medicina Generale (implicitamente riconoscendo come dovuta l'imposta relativa alla parte di reddito libero professionale).

Al riguardo si ricorda che:

1. il rimborso può essere richiesto per i versamenti effettuati nei 48 mesi precedenti;
2. in caso di mancata risposta da parte dell'Agenzia delle Entrate entro 90 giorni, si configura il silenzio/diniego e dalla scadenza di tale termine si può presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro 10 anni;
3. in caso di risposta negativa il termine per presentare il ricorso è di 60 giorni.

Si ricorda altresì che le circolari 45/E e 28/E succitate, non sono norme, ma, come detto, sono indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate ai propri funzionari sulla base della giurisprudenza più recente. Cioè, riguardo all'assoggettabilità all'IRAP, c'è giurisprudenza favorevole ai Medici di Medicina Generale, ma non una norma che stabilisce la non assoggettabilità stessa (vedi la necessità di esame “caso per caso” da parte dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate o dei giudici tributari). Quindi il comportamento corretto non è quello di non presentare la denuncia e non pagare, ma presentare la denuncia, versare il tributo e fare istanza di rimborso che, come detto, sulla base delle ultime sentenze, ha buone probabilità di essere accettata.